

SUSA

Ministero della Salute
DGSAF
0010288-P-01/06/2012



U.L.S.S. n. 4
ALTO VICENTINO
2514-VI
106872992

20 LUG. 2012
27192
7 Cl. 6



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio I - ex DGSA
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

A: UVAC
Loro sedi
e pc Ufficio VIII ex
DGSA
SEDE

OGGETTO: Sentenza Corte di Cassazione n. 5251/2011 inerente l'interpretazione delle disposizioni in materia di violazione degli obblighi di registrazione e di convenzione di cui all'articolo 13 bis, commi 1 e 2 del d.lgs n. 28 del 1993 ss.mm. "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari".

MINISTERO DELLA SANITA'
U. V. A. G. - VERONA
17 LUG. 2012
Protocollo n° 2949/2012/406

Per opportuna conoscenza e seguito di competenza, si trasmette, in allegato, la sentenza della Corte di Cassazione n. 5251 del 4 marzo 2011 di all'oggetto, resa nell'ambito di un contenzioso sorto a seguito del ricorso presentato da un operatore primo destinatario di animali vivi provenienti da uno Stato membro avverso due ordinanze di ingiunzione adottate dall'UVAC-Lombardia per sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 13bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 28/93 e ss.mm., ossia per aver violato le disposizioni di cui agli articoli 5 ed 11 del decreto legislativo in parola che, in materia di scambi di animali vivi, impongono all'operatore la preventiva registrazione presso l'UVAC competente per territorio, nonché la stipula di una convenzione da effettuarsi al momento della summenzionata registrazione.

La Suprema Corte, infatti, nel riconoscere la fondatezza e la legittimità di entrambi i provvedimenti dell'UVAC, ha evidenziato l'autonomia delle due fattispecie sanzionatorie afferenti altrettanti distinti obblighi, il primo di registrazione e l'altro di stipula della convenzione, in capo all'operatore che riceve, in qualità di primo destinatario, animali o prodotti di origine animale di provenienza comunitaria destinati al consumo umano.

La Sentenza oggetto di trattazione, infatti, rispetto ai due adempimenti da assolvere in sequenza prima dell'avvio dell'attività di scambio, statuisce che "...sono connessi, ma

perseguono differenti (ancorché collegate) finalità e non si vede, quindi, perché la violazione del primo dovrebbe escludere la violazione del secondo; semmai, la violazione del primo implica anche la violazione del secondo (posto che non si può stipulare la convenzione senza previa registrazione), ma ciò comporta che la responsabilità per il secondo inadempimento debba ricadere proprio su chi si sia posto volontariamente e consapevolmente nell'impossibilità di adempiere al primo.

Infine, l'obbligo della convenzione è stabilito dalla legge a tutela della salute e sorge per il semplice verificarsi del fattore di rischio (l'importazione di animali) e non già a seguito dell'adempimento del diverso obbligo di registrazione."

Ciò, al fine di confutare la tesi secondo la quale la violazione dell'obbligo di stipulare la convenzione sorgerebbe solo dopo aver assolto quello di registrazione, con la conseguenza che essendo stata omessa la registrazione non sussisterebbe l'obbligo di stipula della convenzione e, quindi, verrebbe meno l'oggetto dell'ordinanza di ingiunzione per violazione dell'obbligo di stipulare la convenzione.

Tanto si rappresenta in sostituzione di quanto comunicato con nota del 9 settembre 2005 prot. n. D.G.S.V.A./1/32138/P, indirizzata a codesti Uffici ed avente ad oggetto indicazioni inerenti "Sanzioni ex d.lgs. 28/93 - violazione obblighi di registrazione e convenzione", e con preghiera di condividerne il contenuto con i Servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Gaetana FERRI)

Gaetana FERRI

le



SUSS

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

FAX

Data: 18 LUG. 2012

DA: MINISTERO DELLA SALUTE
U.V.A.C. VERONA
Via Sommacampagna, 61
Tel. 045 8082617 - Fax 045 8082317/15

A: ULLS N° 4

Rif. mittente: Rep. Dr. sse V. Bellelli
Uff. Legale

Tel: 06/59349211

Fax:

Fax: 045/8082315-314
email: v.bellelli@sanita.it

Tel:

Numero di pagine, incinta la copertina: 3

CC:

Oggetto: SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N° 5251/2011

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
UVAC VENETO
Via Sommacampagna 61
37137 VERONA

Urgente Da approvare Vs. commenti RSVP Da inoltrare

Note/Commenti:

Si trasmette per opportuna conoscenza e norma la nota della D.G. della Sanita' Animale concernente l'applicazione della sanzione per "mancata convocazione" di cui l'art. 13 bis, comma 2 del d. Lgs. n° 28/93.
Cordiali saluti

IL DIRETTORE
e firmatario: Gabriele Gasolin